

COMUNE DI ACQUAROSSA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Richiamati i disposti:

- ◆ della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971 (LIA);
- ◆ della Legge d'applicazione alla Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- ◆ della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA);
- ◆ della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente e del suo regolamento di applicazione;
- ◆ della Legge d'applicazione all'Ordinanza sull'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA) dell'8 marzo 1995
- ◆ del Decreto legislativo di applicazione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 16 dicembre 1991;
- ◆ dell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti del 1. gennaio 2006 (OTRif);
- ◆ del Regolamento di applicazione all'ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (RAIAt)
- ◆ dell'Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE);
- ◆ della legge concernente l'eliminazione dei veicoli inservibili dell' 11 novembre 1968 e il suo regolamento d'applicazione del 10 settembre 1971;
- ◆ dell'ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990;
- ◆ del regolamento di applicazione all'ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR)
- ◆ della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;

- ◆ ogni altra norma in materia applicabile;

il Comune di Acquarossa dispone quanto segue:

CAPITOLO I

Norme generali

Art. 1 - Concetto

Il Comune in collaborazione con il Consorzio Nettezza Urbana di Biasca e Valli (CNU), organizza sul proprio territorio giurisdizionale il servizio raccolta rifiuti, secondo il principio seguente:

- Rifiuti domestici ed ingombranti
A favore delle economie domestiche e delle attività artigianali e commerciali

- Rifiuti riciclabili – raccolta separata
A favore delle sole economie domestiche. Le attività artigianali e commerciali provvedono direttamente alla consegna dei propri rifiuti riciclabili alle ditte o ai centri di raccolta, dotandosi se del caso degli appositi contenitori.

Il presente regolamento ne disciplina la consegna, il deposito, il riciclaggio e l'eliminazione.

Art. 2 - Modo di raccolta

La raccolta dei rifiuti domestici avviene negli appositi contenitori ubicati lungo le strade pubbliche mentre quella dei rifiuti ingombranti, rottami, ecc. nei luoghi indicati dal Municipio.

Il Municipio e il CNU possono regolare o modificare le modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale.

Art. 3 - Obbligo della consegna e della raccolta separata

Tutti coloro che producono rifiuti sono obbligati alla loro consegna, nonché alla loro eventuale suddivisione per la raccolta separata.

La consegna dei rifiuti urbani combustibili può avvenire solo il giorno prima del giro di raccolta nei sacchi di raccolta contrassegnati dal CNU

Art. 4 - Esclusione

I rifiuti per i quali non è previsto un servizio specifico dovranno essere eliminati a cura e a spese di chi li produce.

Art. 5 - Estensione territoriale

Salvo eccezioni, il servizio viene svolto entro il comprensorio giurisdizionale del Comune, secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio.

Quando determinate zone o proprietà non sono servite per motivi pratici, gli utenti interessati dalla limitazione devono depositare i rifiuti nel punto di raccolta più vicino.

CAPITOLO II

Genere di rifiuti e modo di raccolta

Art. 6 - Rifiuti domestici

Sono considerati rifiuti domestici gli scarti provenienti dalle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, studi e commerci in genere, istituti di cura e accantonamenti militari.

Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, dei rottami, dei rifiuti riciclabili, degli scarti vegetali.

I rifiuti devono essere consegnati esclusivamente nei sacchi contrassegnati dal CNU, oppure in contenitori autorizzati dal CNU e muniti degli appositi braccialetti e sigilli contrassegnati dal CNU.

I sacchi devono essere ben chiusi così da non lasciar emanare cattivi odori e depositati in modo ordinato nei contenitori.

I rifiuti consegnati in modo non conforme alle modalità descritte sopra non verranno prelevati dagli addetti al servizio.

Il Municipio ha la facoltà di apportare in ogni tempo eventuali modifiche alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti, secondo l'opportunità o le necessità.

Art. 7 - Rifiuti ingombranti

Per rifiuti ingombranti s'intendono quelli che per le loro dimensioni, peso e tipo, non sono ammessi alla raccolta ordinaria.

La raccolta avviene secondo il programma emanato annualmente dal Municipio.

La quantità massima depositabile è di 3 quintali per singolo utente.

Art. 8 - Rifiuti speciali

Nell'allegato 1 sono elencati tutti i rifiuti liquidi e solidi che per le loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie, che possono essere riciclati o di cui è auspicabile una speciale eliminazione. Il Municipio incentiva la loro consegna provvedendo alla posa sul territorio giurisdizionale degli appositi contenitori.

Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti coloro che producono rifiuti speciali devono provvedere direttamente alla loro consegna secondo le direttive emanate dal Cantone.

I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati in occasione delle apposite raccolte organizzate dal Municipio (raccolta rifiuti ingombranti) in recipienti ben chiusi, recanti possibilmente l'etichetta originale o comunque l'indicazione del contenuto.

Fanno eccezione:

- i medicinali e i termometri che devono essere consegnati in farmacia;
- le carcasse di animali e i residui di macellazione, che devono essere consegnate al centro di raccolta carcasse animali;

I frigoriferi e i congelatori sono da consegnare o presso il CNU, o presso i rivenditori, o in occasione della raccolta rifiuti ingombranti.

Gli accumulatori di motociclette ed autoveicoli, le camere ad aria ed i pneumatici usati, vanno consegnati o alle autorimesse e ai rivenditori, o durante la raccolta rifiuti ingombranti.

Gli scarti bituminosi provenienti da lavori pubblici e da demolizioni di pavimentazioni stradali devono essere eliminate nelle preposte discariche cantonali.

I residui di cantiere, come imballaggi di qualsiasi natura, contenitori con prodotti chimici nocivi alle acque, quali vernici, colle, ecc., devono essere consegnati durante le raccolte annuali espressamente organizzate oppure direttamente presso il CNU di Biasca. Rimangono riservate eventuali disposizioni contrarie che dovessero subentrare.

Art. 9 - Scarti vegetali compostaggio

Concerne tutto ciò che costituisce materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori, quali:

- gli scarti organici di cucina (piccoli quantitativi) come verdura o bucce di frutta, resti alimentari, fiori appassiti, fondi di caffè o le bustine di tè.
- gli scarti da giardino, il taglio d'erba, il fogliame, i rami sminuzzati,
- il letame degli animali da cortile o di bestiame grosso, ecc.

La consegna degli scarti vegetali è gratuita.

Sul comprensorio comunale vengono organizzate le piazze di compostaggio per il deposito del materiale organico proveniente dal taglio dell'erba, dal taglio delle siepi, dalla pulizia dei prati, dagli scarti dell'orto e dalla potatura delle piante.

Per piccoli quantitativi ed in particolare per gli scarti della cucina, è raccomandata la soluzione del compostaggio domestico.

Il diametro massimo del materiale consegnato non dovrà superare i cm 10: potrà tuttavia essere accettato materiale con diametro superiore (massimo 22 cm) che verrà depositato separatamente secondo le direttive ricevute.

Il Municipio decide sull'uso del composto secondo le sue necessità.

Art. 10 - Inerti e materiali di demolizione

I materiali di scavo e di demolizione dovranno essere riciclati sulla base delle indicazioni del capitolo C "Rifiuti edili" del Piano di gestione dei rifiuti o depositati nelle discariche regionali appositamente autorizzate.

CAPITOLO III

Disposizioni particolari

Art. 11 - Recipienti stradali

Il Comune può provvedere alla posa, nelle piazze, strade, aree pubbliche e ai margini dei boschi, di recipienti per rifiuti, e alla loro vuotatura.

Questi recipienti servono unicamente ai passanti. E' vietato il deposito dei rifiuti che vengono raccolti nell'ambito del servizio ordinario.

Art. 12 - Divieti

Il deposito anche solo temporaneo di rifiuti, detriti d' ogni genere e materiali diversi, quali rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, resti di cantiere, materiale da costruzione ecc., è vietato sia sul terreno pubblico e sia su quello privato.

E' vietato spandere sul terreno e immettere nelle fognature pubbliche e private, rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che per la loro natura potrebbero presentare pericolo d'inquinamento per i corsi d'acqua e per le acque del sottosuolo.

Per quanto riguarda le zone di protezione delle sorgenti, si fa riferimento allo specifico regolamento.

Art. 13 - Sospensione del servizio

Per motivi di forza maggiore il servizio raccolta rifiuti può essere sospeso.

Il Municipio orienterà la popolazione in merito. Da questo momento e fino a nuovo avviso sarà vietato depositare rifiuti nei o presso i contenitori.

Art. 14 - Rifiuti non raccolti

I rifiuti depositati per la raccolta e non prelevati perché non conformi alle norme del presente regolamento, devono essere ritirati da coloro che li hanno depositati entro le 24 ore.

Art. 15 - Utenti particolari – contenitori privati

Gli utenti che producono quantità considerevoli di rifiuti devono dotarsi di contenitori propri ed esporli nei punti di raccolta durante i giorni fissati. A loro compete la regolare pulizia e manutenzione degli stessi.

CAPITOLO IV

Finanziamento e Tariffe

Art. 16 - Principio

Il finanziamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani avviene in conformità con lo statuto del CNU.

Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto del principio di causalità, mediante tribuiti composti da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità (tassa sul sacco).

L'imposizione delle tasse avviene sulla base del presente regolamento e delle ordinanze emanate dal Comune, nonché dello Statuto e relative disposizioni di attuazione del CNU.

Il Municipio adegua allo sviluppo dei costi la tassa base sui rifiuti e le tasse proporzionali alla quantità non stabilite dal CNU.

Art. 17 - Tasse

Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e le ditte, i commerci e gli enti che operano sul territorio del comune e che producono rifiuti devono pagare al comune la tassa base annua.

I proprietari di residenze secondarie adibite ad uso proprio domiciliati nel Comune, non sono tenuti ad una doppia imposizione della tassa annua per rifiuti domestici.

La tassa proporzionale alla quantità viene pagata mediante l'acquisto obbligatorio degli involucri (sacchi) o dei braccialetti/sigilli per i sacchi di grossa capienza.

Il Municipio fisserà, in sede di preventivo e tramite ordinanza, le tasse base annue per le singole categorie, entro i limiti seguenti:

Tassa base per tipo di utente	Minimo fr.	Massimo fr.
1. Abitazioni primarie		
1.1 con una persona	100.-	140.-
1.2 con due persone	130.-	180.-
1.3 con tre o più persone	160.-	200.-
2. Abitazioni secondarie		
2.1 situate nella zona di residenza primaria	130.-	180.-
2.2 situate sui monti con accesso stradale (a 5 min)	80.-	100.-
2.3 situate sui monti senza accesso stradale	60.-	80.-
3. Esercizi pubblici		
3.1 capanne alpine	80.-	100.-
3.2 bar/ristoranti senza alloggio	450.-	600.-
3.3 Affitacamere, pensioni private, B&B	160.-	200.-
3.4 ristoranti con alloggio/colonie/accanton/camping	600.-	800.-
3.4 garages / carrozzerie	300.-	400.-
3.5 studi medici/veterinari/farmacie	300.-	400.-
3.6 scuola media	2'000.-	3'000.-
3.7 istituti di cura	4'000.-	5'000.-
3.8 supermercati	600.-	800.-
3.9 Industrie ed imprese (10 e + impiegati)	300.-	400.-
3.10 uffici, negozi,macellerie,artigiani (fino a 10 impiegati)	150.-	200.-
4. Aziende agricole		
4.1 per UBG	3.-	4.-

Per ogni figlio al di sotto dei 5 anni la tassa base viene ridotta di fr. 20.- all'anno.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni.

In casi giustificati il Municipio può ridurre o esonerare dal pagamento delle tasse suesposte.

Le tasse proporzionali alla quantità saranno fissate ed incassate dal CNU per tutti i comuni, secondo le aliquote stabilite dal tariffario del regolamento del CNU.

Art. 18 - Tasse per gli ingombranti

Per il servizio di raccolta dei materiali ingombranti il Municipio fisserà tramite ordinanza i costi di consegna dei singoli materiali, tra un minimo di fr. 0,50 ed un massimo di fr. 5.- al kg a dipendenza del peso e della qualità dei materiali.
Consegne di materiale fino a 50 kg sono esenti da tassa.

Art. 19- Notifica della tassa

Le tasse d'uso ordinarie vengono emesse una volta all'anno agli utenti mediante rimessa della fattura.

Le tasse di raccolta degli ingombranti vengono di regola incassate a contanti al momento della consegna.

Eventuali reclami sulle tasse sono da inoltrare al Municipio entro 10 giorni dalla data d'emissione.

La tassa dev'essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine decorre un interesse di ritardo al tasso annuo stabilito dal Cantone sui tassi d'interesse e di sconto in materia d'imposta.

Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste, unitamente agli interessi, a carico dell'utente in mora.

CAPITOLO V

Penalità e ricorsi

Art. 20 - Multa

Qualsiasi contravvenzione al presente regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino ad un massimo di Fr. 10.000.-, a norma dell' art. 145 della Legge organica comunale (LOC) del 30 giugno 1987.

Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 21 - Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione concernente la raccolta dei rifiuti.

Art. 22- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 23- Altre disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 24- Approvazione

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 novembre 2004.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 giugno 2005

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 17 gennaio 2005 (nc. n. 95 RE 8424) e del 16 maggio 2006 (inc. n. 95-RE-9207)

La modifica dell'art. 17 è stata approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 23 ottobre 2018 e ratificata dalla Sezione enti locali con risoluzione del 19 febbraio 2019 (inc.95-RE-14906)

Indice

CAPITOLO I	1
Norme generali	1
Art. 1 - Concetto.....	1
Art. 2 - Modo di raccolta.....	1
Art. 3 - Obbligo di consegna e della raccolta separata.....	2
Art. 4 - Esclusione.....	2
Art. 5 - Estensione territoriale.....	2
CAPITOLO II	2
Genere di rifiuti e modo di raccolta	2
Art. 6 - Rifiuti domestici.....	2
Art. 7 - Rifiuti ingombranti.....	2
Art. 8 - Rifiuti speciali.....	2
Art. 9 - Scarti vegetali - compostaggio.....	3
Art. 10 - Inerti e materiali di demolizione.....	3
CAPITOLO III	4
Disposizioni particolari	4
Art. 11 - Recipienti stradali.....	4
Art. 12 - Divieti.....	4
Art. 13 - Sospensione del servizio.....	4
Art. 14 - Rifiuti non raccolti.....	4
Art. 15 - Utenti particolari - contenitori privati.....	4
CAPITOLO IV	4
Finanziamento e tariffe	
Art. 16 - Principio.....	4
Art. 17 - Tassa annua per rifiuti domestici.....	4
Art. 18 - Tasse per gli ingombranti.....	5
Art. 19 - Notifica della tassa.....	5
CAPITOLO V	6
Penalità e ricorsi	6
Art. 20 - Multa.....	6
CAPITOLO VI	6
Disposizioni finali	6
Art. 21 - Abrogazione.....	6
Art. 22 - Entrata in vigore.....	6
Art. 23 - Altre disposizioni.....	6
Art. 24 - Approvazione.....	6

Elenco rifiuti speciali

Allegato 1

- a) i residui liquidi e fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fiumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
- e) i liquidi e i fanghi d' ogni genere;
- f) camere ad aria in gomma e pneumatici usati;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di bagni di sviluppo fotografico;
- i) i residui di bagni galvanici e zincatura;
- j) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- k) le emulsioni bituminose;
- l) le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
- m) le carcasse di animali;
- n) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
- o) i pesticidi, insetticidi, diserbanti;
- p) le lampade al mercurio ed al neon;
- q) gli accumulatori (batterie) di autoveicoli e di motociclette;
- r) i medicinali scaduti;
- s) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all' art. 7;
- t) i materiali di scavo e di demolizione;
- u) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altro materiale combustibile ancora arde-
te;
- v) i frigoriferi ed i congelatori usati;
- w) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli arti-
coli precedenti.
- z) apparecchi elettrici ed elettronici

Elenco rifiuti riciclabili

- a) Vetro
Concerne: bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti, esenti da tutti i corpi estranei, quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc.
Sono esclusi: lampadine di ogni tipo, tubi per l'illuminazione al neon, vetri di finestre, specchi e lampadari.
- b) Oli
Concerne l'olio minerale (olio lubrificante e da motore), e l'olio vegetale (olio e grasso da cucina). E' vietato mescolare i due tipi di olio.
- c) Pile e batterie.
Sono ammesse tutte le batterie tipo:
 - carbone - zinco,
 - alcaline - manganese,
 - mercurio.Sono esclusi gli accumulatori (così dette batterie) per motociclette e autoveicoli, che vanno consegnate alle autorimesse e ai rivenditori o, separatamente, durante la rac-
colta dei rifiuti ingombranti.

- d) Alluminio.
Concerne lattine, pentole e padelle, recipienti di cibi precotti risciacquati, profilati ecc.
Vanno consegnati (separatamente) durante la raccolta dei rifiuti ingombranti.

- e) Ferro e latta.
Tutti i metalli, ossia tutto ciò che viene attirato dalla calamita.
Vanno deposti negli appositi contenitori oppure consegnati durante la raccolta dei rifiuti ingombranti.
Piccoli oggetti, quali scatole di conserva, chiodi, tappi metallici ecc., devono essere deposti in recipienti, se possibile metallici.

- f) Carta e cartone.
Tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, negozi, uffici, ecc.
La raccolta avviene presso i contenitori dei rifiuti domestici, come al programma emanato annualmente dal Municipio.
Le scatole di cartone devono essere schiacciate e legate solidamente in forma di pacco.

- g) Tessili.
Tessili e i vestiti usati ancora in buono stato, possono essere consegnati alle organizzazioni preposte.